



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Ragioniere Generale dello Stato

Visto l'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare il comma 4, ai sensi del quale le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari e le eventuali altre strutture abilitate consegnano i ricettari ai medici;

Visto lo stesso comma 4 dell'articolo 50 in cui è prevista la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, del nome, cognome, codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna dei ricettari, dell'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero dell'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi medici operano, nonché della data della consegna e dei numeri progressivi regionali delle ricette consegnate;

Considerato che il decreto attuativo del comma 2 del predetto articolo 50, concernente il modello di ricettario medico standardizzato, prevede un unico modello utilizzabile anche per la prescrizione di prestazioni sanitarie erogate dai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), il cui onere è a carico del Ministero della Salute;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della Sanità dell'11 luglio 1988 n. 350, recanti disposizioni in merito all'approvvigionamento dei ricettari avvalendosi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché alla loro stampa e distribuzione da parte dell'Istituto stesso;

Considerato che i SASN si avvalgono, per l'approvvigionamento, la stampa e la distribuzione dei ricettari, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per il tramite delle sedi di Napoli e Genova;

Decreta:

Articolo 1

Modalità di trasmissione


1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, nonché i SASN di Napoli e Genova, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, le informazioni relative alla consegna dei ricettari.
2. Le informazioni da trasmettere, le modalità di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalità operative di invio e gestione delle stesse, nonché le specifiche tecniche di fornitura dei dati sono definite nell'allegato disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale.

Articolo 2

Revisione delle modalità di trasmissione

1. In funzione degli esiti della sperimentazione di cui al decreto attuativo del comma 6 dell'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procederà, ove necessario, con successivo decreto, alla revisione di quanto stabilito all'articolo 1.

Il Ragioniere Generale dello Stato



24 GIU 2004